



Associazione Sportiva Dilettantistica

PODISTI ADRIA

TESSERAMENTO

Per i nuovi iscritti all'Associazione che aggiungono il tesseramento alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL-CONI), il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali impone di sottoscrivere il consenso per la privacy, sul modulo originale.

In mancanza della sottoscrizione di questo documento non si potrà procedere al tesseramento.

Sia per i nuovi soci, sia per coloro che rinnovano l'iscrizione, è necessaria la compilazione e la firma dei moduli predisposti per ogni singola tipologia, che potranno essere scaricati dal sito web dell'Associazione al link <https://podistiadria.it/tesseramenti/> oppure richiesti tramite WhatsApp (Claudio: **3497868682**).

Diamo alcune indicazioni sulla documentazione necessaria per iscriversi all'ASD, in funzione della tipologia alla quale si desidera aderire.

1 - Come tesserarsi

Sia per la **"prima iscrizione"** che per il suo **"rinnovo"**, sono richiesti i documenti segnati, per ogni tipologia alla quale si intende aderire, nella tabella riportata qui sotto:

	RUNNER Podisti Adria + FIDAL - Atleta Under 18				RUNNER Podisti Adria + FIDAL - Atleta			RUNNER Podisti Adria	FITWALKER Camminatore	
	Esordienti 2012-2018	Ragazzi 2010-2011	Cadetti 2008-2009	Allievi 2006-2007	Juniores 2004-2005	Promesse 2001-2003	Seniores 2000 e oltre			
NUOVO TESSERAMENTO	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA
	>	Modulo privacy PODISTI ADRIA	>	Modulo privacy PODISTI ADRIA	>	Modulo privacy PODISTI ADRIA	>	Modulo privacy PODISTI ADRIA	>	Modulo privacy PODISTI ADRIA
	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL
	>	Modulo privacy FIDAL	>	Modulo privacy FIDAL	>	Modulo privacy FIDAL	>	Modulo privacy FIDAL	>	Modulo privacy FIDAL
	>	Modulo richiesta iscrizione AICS	>	Modulo richiesta iscrizione AICS	>	Modulo richiesta iscrizione AICS	>	Modulo richiesta iscrizione AICS	>	Modulo richiesta iscrizione AICS
	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA" <i>facoltativo</i>	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA" <i>facoltativo</i>
	>	Foto (file)	>	Foto (file)	>	Foto (file)	>	Foto (file)	>	Foto (file)
	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione
RINNOVO TESSERAMENTO	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA	>	Modulo richiesta iscrizione PODISTI ADRIA
	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL	>	Modulo richiesta iscrizione FIDAL
	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA"	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA" <i>facoltativo</i>	>	Certificato medico agonistico con dicitura "ATLETICA LEGGERA" <i>facoltativo</i>
	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione	>	Quota iscrizione

2 - Il Certificato medico per attività agonistica, non agonistica e ludico-motoria

Conformemente ai dettami di legge vigenti sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, la **certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera**:

- è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica;
- ha validità annuale;
- deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo (circ. 7 Min. Sanità del 31/01/83).

In Atletica leggera sono considerati "agonisti" tutti i tesserati appartenenti alle categorie ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior, amatori e master; in pratica dai 12 anni in su. Per il rilascio della certificazione, il praticante attività sportiva deve sottoporsi a visita medica con incluso test dopo sforzo (o da sforzo se richiesto), spirometria, etc, oltre agli accertamenti complementari che il medico visitante ritenesse necessari in relazione alle condizioni cliniche od ai risultati degli accertamenti eseguiti.

Soltanto gli esordienti possono essere tesserati con la semplice certificazione per attività sportiva non agonistica (DM 28.02.1983), consistente in una visita medica (oltre ad eventuali esami complementari ritenuti necessari dal medico certificante).

Si sottolinea che, indipendentemente dal fatto che si intenda o no partecipare a competizioni, la tutela della salute deve essere sempre preminente.

La pratica di una attività motorio/sportiva, specialmente ad una certa età, anche se praticata liberamente, o a fini di puro benessere fisico, merita sempre una valutazione medica preliminare, oltre ad un esame cardiologico (dopo sforzo, o meglio durante sforzo, in particolare dopo i 40 anni). L'esperienza epidemiologica italiana, all'avanguardia nel campo della prevenzione e tutela dello sportivo, ha consentito frequentemente di scoprire situazioni di rischio, avviandole a valutazione specialistica, e riducendo in maniera statisticamente significativa l'incidenza di eventi avversi.

Entriamo nel dettaglio della certificazione sanitaria nel modo più semplice possibile

Il certificato agonistico

La disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle Federazioni il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche. Significa che all'interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: **sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che oltre ad essere tesserati ad un ente sportivo, praticano un'attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno definito agonistica.**

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale.

Il certificato deve essere conservato dall'ASD a cui è associato l'atleta.

Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell'ASD.

Il certificato non agonistico

La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica è regolata dal D.M. del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8

agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **i tesserati** che svolgono attività organizzate dal CONI, **da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali**, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **che non siano considerati atleti agonisti** ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.

La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio.

Il certificato per attività ludico motoria

Per l'esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l'esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all'ordine.

All'art 5, comma 2 si legge che non sono tenuti all'obbligo della certificazione:

- a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
- b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso organizzazioni, con il fine del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi, con o senza tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS), svolgendo alcune attività specifiche, con fine puramente ricreativo, non ricade in obbligo di certificazione medica.

In ogni caso noi consigliamo la certificazione medica anche per l'attività ludico-motoria dei fitwalker/camminatori